

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1964

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata " a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Palazzo Camerini " nonchè contro rinunzia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato " Caserma Martin Vittorio " (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città »
(213) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 320, 322
CENINI, <i>relatore</i>	321
GIGLIOTTI	322
MARTINELLI	322
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	322

« Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma — lettera *b*) — dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agra-

rie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali »
(305) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 312, 316, 317, 318, 319
ARTOM	319
BERTOLI	316, 317, 318, 319
CENINI	319
DE LUCA, <i>relatore</i>	312, 316, 317, 318
FORTUNATI	318, 319
GIGLIOTTI	319
MARTINELLI	313, 314, 315, 318, 319
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	317, 318, 319
PIRASTU	313, 314, 318, 319
SALERNI	314
TRABUCCHI	314, 315, 319

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » **(319) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE,	311, 312
FORTUNATI	311
MARTINELLI	311
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	312

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — con la legge 21 maggio 1959, n. 396 » (320) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 311
 TRABUCCHI, *relatore* 311

« Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari » (321) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 310
 NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 310
 TRABUCCHI 310

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Mariotti, Martinelli, Oliva, Parri, Passoni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Natali.

M A I E R , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari » (321)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Rubinacci, De Luca Angelo, Braccesi, Lorenzi, Bussi, Picardi, Turani, Di Rocco, Berlanda, Crespellani, Caron, Valmarana, De Un-

terrichter, Roselli, Angelilli, Rosati, Oliva, Artom e Zaccari: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari ».

Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente il relatore aveva fatto la sua relazione dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge. Senonchè, essendo sorta qualche perplessità, il Sottosegretario per le finanze Bensi propose di sospendere la discussione allo scopo di potersi documentare e di fornire ulteriori chiarimenti alla Commissione.

T R A B U C C H I . Io sono sempre dell'opinione di ascoltare i chiarimenti che darà il Sottosegretario per le finanze, perchè persistono in me quei dubbi che ho avanzato la volta scorsa; noi abbiamo, ad un certo momento, cercato di mettere ordine nella regolamentazione fiscale delle obbligazioni: adesso rientriamo nel disordine. Siamo disposti ad approvare anche... l'inizio del disordine nuovo, ma per il momento vorremmo sentire l'opinione del rappresentante del Governo. Abbiamo votato, l'anno scorso, con tanta fatica, un disegno di legge che metteva in ordine, sostanzialmente, il trattamento tributario degli istituti a medio termine, stabilendo quali erano i privilegi di alcune obbligazioni e quali erano i privilegi di altre e quale era il trattamento fiscale in genere. In quella occasione — auspice il defunto senatore Mott — è stata introdotta nella legge un'eccezione per alcuni casi. Adesso si vuol cominciare a fare un altro « buchetto », e a forza di ... buchetti si tornerà a fare un setaccio, cioè si tornerà al punto di prima.

Comunque, mi rimetto al parere del Sottosegretario per le finanze.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se la Commissione lo consente, io proporrei un altro breve rinvio della discussione del disegno di legge per studiare a fondo la questione.

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario di Stato per il tesoro chiede un ulteriore rin-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

14ª SEDUTA (15 aprile 1964)

vio della discussione allo scopo di esaminare ulteriormente la questione con il Ministero delle finanze.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.) con la legge 21 maggio 1959, n. 396 » (320)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.) - con la legge 21 maggio 1959, n. 396 »

T R A B U C C H I , *relatore*. Io sono pronto a riferire sul disegno di legge, ma riterrei opportuno attendere che mi pervenga il bilancio della S.V.I.M.E.Z., che desidero esaminare.

P R E S I D E N T E . Il relatore ha fatto presente l'opportunità di un breve rinvio della discussione per poter esaminare il bilancio dell'ente di cui trattasi.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (319)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Malgrado l'assenza del relatore, senatore Braccesi, impegnato all'estero dai lavori dell'Assemblea parlamentare europea, se non

si fanno osservazioni pregherei la Commissione di discutere ugualmente il disegno di legge, facendo presente che dalla lettura della relazione governativa emergono chiaramente le finalità del provvedimento.

F O R T U N A T I . Per quanto riguarda il contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, mi pare che ci troviamo in una situazione diversa da quella che si è verificata per la S.V.I.M.E.Z. in quanto questo è il primo contributo concesso all'ente sopra ricordato. Non v'è dubbio, secondo me, che, dovrebbe essere espresso il desiderio, e in un certo senso la volontà, da parte della Commissione, di ottenere un breve rinvio della discussione onde assumere più precise informazioni circa il tipo di attività che questo istituto intende svolgere. In linea di principio io ritengo che ad un certo punto si dovrebbe tendere al coordinamento di questi vari istituti. Non c'è dubbio però che il problema della contabilità nazionale ha un'importanza notevole nel complesso generale degli orientamenti che si stanno manifestando. Si tratta di una materia che, particolarmente in Francia, è oggetto di ampie discussioni non soltanto scientifiche, ma anche a livello organizzativo.

Io ritengo che, frattanto, si possa accordare questo contributo, tenendo presente, però, che il dicastero che si dovrà occupare del coordinamento di questi enti (il Ministero del tesoro o il Ministero del bilancio) dovrà affrontare il cennato problema quando si dovranno studiare gli organismi tecnici ed economici della programmazione.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo sulla necessità di procedere al collegamento e coordinamento delle iniziative parallele, in modo di poterle seguire e controllare.

M A R T I N E L L I . Sono pienamente d'accordo con le considerazioni espresse dal senatore Fortunati. Noi siamo piuttosto in ritardo, nel nostro Paese, in questa attività di rilevazione delle nostre situazioni economiche, anche se siamo già entrati in una

fase di coordinamento. In ogni modo è opportuno che più di un istituto faccia queste rilevazioni perchè, quanto meno, la eventuale diversità dei risultati consentirà la possibilità del controllo dei dati e di una più sicura conoscenza dei fenomeni economici.

Quindi, concordando con le osservazioni del senatore Fortunati, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo anch'io sull'opportunità di studiare questo particolare aspetto della contabilità nazionale, che sta diventando un problema di grande importanza, e sulla necessità che questi vari enti ed istituti siano coordinati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso all'Istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.

La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (305)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma - lettera b) - dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Con legge 21 luglio 1960, n. 739, fu provveduto ad adottare alcune provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le zone industriali. La dotazione finanziaria per il raggiungimento di quei fini, indicati nella predetta legge, fu elevata, dalla legge 10 febbraio 1962, n. 75, all'importo complessivo di lire 27 miliardi e 900 milioni, con una quota annua di lire 930 milioni. Infatti l'articolo 10 di detta legge stabilisce: « Alle Province ed ai Comuni, i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimeposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta.

Nella concessione di tali mutui i Comuni e le Province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

All'articolo 12 si stabiliva: « Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo, per non oltre tre rate consecutive, a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

Ai Consorzi ai quali, in conseguenza dello sgravio suddetto, venissero a mancare i mezzi necessari per far fronte alle spese ordinarie di manutenzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, nei limiti dell'importo delle rate suddette, ai sensi dell'articolo 10 ».

Successivamente, come ho detto prima, con legge 10 febbraio 1962, n. 75, si provvede ad elevare l'onere dell'importo complessivo a lire 27 miliardi e 900 milioni.

Ora la situazione è questa: in base a nuove segnalazioni di mutui richiesti da parte dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di bonifica emerge chiaramente che il fabbisogno è di molto superiore a quello stabilito dalla legge. Ecco perchè è stato predisposto il disegno di legge, che ha il parere favorevole della Commissione per l'agricoltura e foreste, la quale, mentre si esprime in senso affermativo per l'approvazione del provvedimento, formula anche il voto che si possa arrivare a uno strumento legislativo di natura organica e generale per provvedere alle situazioni ricorrenti e derivanti dalle calamità naturali.

Credo di non aver altro da aggiungere. La copertura della spesa di lire 20 milioni prevista per l'applicazione del presente disegno di legge nell'esercizio 1963-64 è assicurata dalla riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

P I R A S T U . Questo disegno di legge si richiama alla legge 20 luglio 1960, n. 739, e segue a un'altra legge emanata di recente, la legge 14 febbraio 1964, n. 38, che ugualmen-

te si riferisce alla legge n. 739, la quale, in un certo senso, è l'unica legge organica, che abbiamo per quanto si riferisce alle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali; legge però che da tempo non si poteva applicare per mancanza di fondi e che ogni tanto veniva integrata nella parte finanziaria. Quindi il problema che è stato sottoposto alla Commissione è un problema assolutamente giusto. Noi non possiamo impedire che, purtroppo, calamità naturali e avversità atmosferiche si verificino ogni anno producendo danni; ma non abbiamo una legge organica che stabilisca interventi in questo senso. Quindi la medesima raccomandazione rivolta al Governo dalla Commissione agricoltura e foreste deve essere fatta anche dalla nostra Commissione affinché esso studi a fondo questa materia e presenti una legge organica.

Io poi vorrei far notare quanto segue al relatore e alla Commissione. Questo disegno di legge aumenta la spesa prevista per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739; però un precedente aumento si era avuto proprio con la legge 14 febbraio 1964, n. 38, che aveva stanziato una ulteriore somma, per l'ammortamento dei mutui suddetti, di un miliardo di lire. Quindi un emendamento, almeno formale, si deve fare all'articolo 1, perchè in esso si dice che la spesa per l'ammortamento dei mutui è stata già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75: ora, il miliardo d'aumento stabilito con legge 14 febbraio 1964, n. 38, non si può ignorare, altrimenti i conti non tornano.

M A R T I N E L L I . Questo disegno di legge è stato presentato il 4 novembre 1963.

P I R A S T U . Io non sto facendo una critica, ma un'osservazione. La Commissione finanze e tesoro non può approvare un testo di legge incompleto. So benissimo che quando fu presentato il presente disegno di legge non esisteva ancora la legge 14 febbraio 1964, n. 38, e non si poteva quindi ancora preve-

dere lo stanziamento di questo miliardo; ma adesso bisogna tenerne conto, altrimenti il miliardo si volatilizza e scompare. Ciò è anche indice di un modo disorganico di agire, perchè come è possibile disporre, con una legge, un aumento di stanziamento di un miliardo di lire per una determinata spesa e poi, dopo pochi mesi, presentare un disegno di legge tendente ad aumentare lo stanziamento di altri miliardi? Ci dovrebbe essere una migliore organizzazione ed un miglior coordinamento legislativo: o si sarebbe dovuto aumentare lo stanziamento previsto nella legge 14 febbraio 1964, n. 38, oppure non si doveva presentare questo disegno di legge.

M A R T I N E L L I. Sono leggi nate sotto Governi diversi:

P I R A S T U. Lo capisco, ma siccome il Governo, lo Stato, ha una sua continuità, sarebbe certamente preferibile che non ci trovassimo dinanzi a casi del genere. Questo per quanto si riferisce all'origine della legge.

Per quel che si riferisce ai mutui, vorrei porre il problema più importante dal punto di vista politico, e non solo tecnico, anche se nemmeno il precedente era puramente tecnico. È, anche questa, una questione di ordine legislativo, di organicità legislativa. Non vi può essere nessuno di noi che non sia favorevole a un aumento di questi fondi, perchè Comuni e Province colpiti da calamità — e sono purtroppo molti — sono costretti a concedere sgravi fiscali ed hanno quindi bisogno di mutui. L'intenzione è giusta e giusto è il proposito, e per i mutui già concessi il Governo non può sottrarsi alla loro erogazione. Ma io mi pongo il problema: per i mutui chiesti e non ancora concessi, e per quelli che verranno chiesti, come farà la Cassa depositi e prestiti a concederli ed erogarli? La Cassa depositi e prestiti che viene autorizzata a concedere mutui, sia in questa materia, sia per il prefinanziamento della legge n. 167, ha le concrete possibilità di farvi fronte o non stiamo facendo puramente e semplicemente — non uso il termine demagogia — della propaganda? Si concede la autorizzazione per finanziare la legge n. 167, la legge n. 739 ed altre ancora, ma se ne

ha la possibilità? Sappiamo noi quali sono le condizioni in cui oggi si trova la Cassa depositi e prestiti, che a stento riesce ad erogare i mutui per l'integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni e che versa in una situazione assai grave? Sappiamo che il Tesoro ha prelevato somme cospicue dalla Cassa depositi e prestiti e quindi, per quanto il proposito del disegno di legge in esame sia approvabile, mi sembra che il tutto si ridurrebbe a una pura e semplice affermazione verbale, se poi la Cassa depositi e prestiti non fosse posta in condizioni di concedere effettivamente i mutui che verranno chiesti.

Questi i problemi che mi preoccupano, queste le osservazioni che desideravo fare sul disegno di legge al nostro esame, affermando soprattutto l'esigenza che si inviti il Governo a formulare una legge organica su questa materia, che è materia dolorosa, ma che interessa moltissimi settori della vita economica nazionale.

S A L E R N I. Quanto mi proponevo di dire è stato già esaurientemente esposto dal senatore Pirastu. Riferendomi a quelli che sono i rilievi fatti dalla Commissione agricoltura nel parere espresso sul disegno di legge in esame, vorrei soltanto che ci si decidesse a procedere in modo organico al riordinamento legislativo di questa delicata materia. Non dobbiamo nasconderci questi fatti che sono all'ordine del giorno, che si succedono con un crescendo rossiniano, se fosse possibile adottare questo termine. Mi associo a quanto è stato detto dal senatore Pirastu affinché sia raccomandato al Governo di procedere ad un coordinamento di tutta la materia; non posso, inoltre, non associarmi a lui anche per quel che riguarda la Cassa depositi e prestiti, che deve essere messa in condizioni di provvedere a soddisfare ai mutui che a buon diritto le vengono richiesti.

È indispensabile che la Cassa adempia, anzitutto, a quelli che sono i suoi compiti istituzionali.

T R A B U C C H I. Penso che dobbiamo mantenere la nostra discussione entro i limiti del disegno di legge in esame. Questo di

segno di legge dà la possibilità di fare qualche cosa, ed è bene farlo. Noi potremo, dopo, andare un pochino più in là, ma non possiamo esprimere ora un voto definitivo in argomento; conosciamo infatti la situazione: la realtà è che molti che considerano la situazione eccezionale, specialmente per l'agricoltura, non si rendono conto che, in effetti, essa è l'espressione di fatti che accadevano tranquillamente anche prima. Infatti, allorché si dice: c'è stata un'esenzione fiscale per quasi tutta la Calabria in relazione ai danni prodotti dalla mosca olearia, oppure si dice: vi è stata un'esenzione per l'alluvione o per la siccità, ci si riferisce a situazioni che, tutte, si verificavano anche nel passato; soltanto che prima i Comuni potevano sopportare le calamità in quanto avevano bilanci più elastici e quindi con maggiori disponibilità. Oggi molti Comuni sono ridotti all'osso, perchè, avendo una popolazione che in gran parte ha una sola fonte di reddito, l'agricoltura, e avendo, conseguentemente una sola fonte di imposte, che è l'agricoltura, sia che si tratti di imposta di famiglia, di imposta sui terreni o sulle attività commerciali, data la rigidità dei loro bilanci, quando i redditi agricoli e conseguentemente le fonti di gettito tributario sono decurtati da calamità naturali, si trovano nella impossibilità di far quadrare i bilanci, e sono pertanto costretti a chiedere mutui; quindi sostanzialmente io credo che quando noi un bel giorno affronteremo il problema della riforma della finanza locale, rivedendo veramente la sostanza delle cose, potremo anche ragionare di questa situazione. Noi, oggi, possiamo fare osservazioni di natura generale, ma credo che necessariamente ci troveremo a dover fare ricorso al Governo perchè aumenti i fondi su questa legge del 1960.

Devo dire qualche cosa di più per quel che riguarda la Cassa depositi e prestiti: lo sappiamo benissimo che essa fa prestiti anche ad enti che non sono i Comuni, essendo ormai notorio che abbiamo autorizzato la Cassa depositi e prestiti praticamente a prendere obbligazioni dell'ENEL per consentire il pagamento degli interessi, altrimenti l'ENEL non avrebbe potuto fronteggiare gli impegni

verso le aziende nazionalizzate. Ciò è chiaramente a conoscenza di tutti.

MARTINELLI. Si tratta della prima *tranche* delle obbligazioni dell'ENEL.

TRABUCCHI. Siamo perfettamente d'accordo che non è stata un'ottima cosa dare questa autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, ma non so dove si potevano andar a prendere i miliardi occorrenti; e se non si potevano andar a prendere i soldi altrove, è stato necessario ricorrere alla Cassa depositi e prestiti. In quell'occasione la Cassa ha fatto prestiti al Governo, come ha già fatto altre volte. Se noi ad un certo momento vorremo prendere in esame la situazione finanziaria, e vedere come la Tesoreria si alimenta, allora si potrebbe rivedere anche la situazione della Cassa depositi e prestiti.

Possiamo protestare per questo? Aumenteremo il numero delle proteste, ma dobbiamo ricordare che noi stessi abbiamo autorizzato, attraverso un voto legislativo, questi provvedimenti.

MARTINELLI. Ai quesiti e alle osservazioni del senatore Pirastu ha già in parte risposto il senatore Trabucchi. Io vorrei considerare la posizione legale della Cassa depositi e prestiti e le disponibilità della Tesoreria. Dal conto del Tesoro al 29 febbraio scorso appare che la Cassa depositi e prestiti aveva un saldo attivo in conto corrente fruttifero di circa 1.437 miliardi di lire. Dunque la Cassa legittimamente può prelevare da tale conto quello che le occorre per i servizi che le vengono addossati. Ma è evidente che queste disponibilità non sono in un cassetto; fanno parte dei 4.031 miliardi che al 29 febbraio costituivano il debito fluttuante. Sono una grossa posta di un servizio di tesoreria senza il quale lo Stato dovrebbe provvedere a far girare una certa macchina di stampa con maggiore velocità. Ma questo è un altro problema che coinvolge la responsabilità generale del Ministero del tesoro, e che non può essere esaminato in sede di approvazione di un provvedimento particolare, a meno che non si voglia, in questa sede stessa, esprimere al

Tesoro la raccomandazione di non comprimere maggiormente la disponibilità della Cassa depositi e prestiti che sono dall'istituto indirizzate al servizio primario degli Enti locali.

Credo che noi possiamo approvare questo provvedimento senza sollevare la cennata eccezione di ordine generale. Devo dire anch'io — come bene ha detto il senatore Trabucchi — come mi preoccupi l'eventualità che la Cassa depositi e prestiti diventi il cassetto da cui attingere per tutte le operazioni straordinarie. Però, dopo che si è manifestata questa preoccupazione, rimane sempre il fatto che se il Tesoro dovrà provvedere, perchè il Parlamento vuole che si provveda, farà di necessità virtù. Ma attenti alle conseguenze!

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, desidero esprimere un parere su due osservazioni.

La prima, sollevata dal senatore Pirastu — che ritengo tutti condividiamo — sulla omessa considerazione, nell'articolo 1 del disegno di legge, della legge 14 febbraio 1964, n. 38. Indubbiamente l'articolo 1 va completato secondo le giuste osservazioni del senatore Pirastu.

L'altro rilievo, sempre del senatore Pirastu, sul quale sono intervenuti i senatori Trabucchi, Salerni e Martinelli — concerne la necessità di sapere in che modo la Cassa depositi e prestiti potrà fronteggiare le richieste di mutui. Devo aggiungere che in questo campo l'ottimismo sarebbe fuori luogo. Sta di fatto che la Cassa depositi e prestiti va a rilento e si trova spesso in difficoltà di attivo e non può rispondere a richieste minime da parte dei Comuni, anche per mutui di soli sette od otto milioni di lire.

BERTOLI. Questa è la politica generale del Governo...

PRESIDENTE. Ho pregato il direttore generale della Cassa depositi e prestiti di venire da me per mettermi al corrente su questa situazione, ed egli mi ha espresso la

preoccupazione che i grandi impegni che la Cassa ha, specialmente per dover provvedere ai mutui derivanti dai bilanci deficitari dei Comuni — i quali impegni sono dell'ordine di 300-400 miliardi — stanno assottigliando notevolmente i suoi depositi.

Le osservazioni del senatore Pirastu — condivise da tutti noi — meritano di essere bene considerate e ritengo che l'onorevole Sottosegretario per il tesoro vorrà darci qualche notizia in proposito; da parte mia assicuro che mi riservo di riferire alla Commissione dopo che avrò preso contatto con i dirigenti della Cassa depositi e prestiti.

Credo tuttavia che la Commissione possa intanto procedere all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, non senza, peraltro, coordinare tecnicamente la formulazione dell'articolo 1 con la nuova legge sul bilancio dello Stato.

BERTOLI. Vorrei fare qualche brevissima osservazione. A me pare che, se si pone la questione così come l'hanno imposta i senatori Trabucchi e Martinelli, noi non possiamo approvare il provvedimento in esame; tanto più che in realtà c'è, tra gli indirizzi del Governo, quello di restringere la spesa pubblica, anche nella stessa gestione di bilancio. Le risultanze dell'esercizio 1961-1962 presentano un aumento dei residui passivi di 243 miliardi; nell'esercizio 1962-63, si riscontra un aumento di 400 e più miliardi; e nei primi sette mesi dell'esercizio in corso l'aumento dei residui passivi è già superiore ai 700 miliardi!

Vi è dunque una politica che non possiamo condividere, poichè si va al di là di quello che è l'indirizzo generale della politica di bilancio. Dopo quello che è stato detto qui, noi saremo costretti a votare contro il disegno di legge, non solo perchè, ripeto, non condividiamo la politica di gestione del bilancio, ma anche perchè la Cassa depositi e prestiti non soddisfa i suoi impegni e i suoi doveri istituzionali.

DE LUCA, relatore. Vorrei dare un chiarimento: quello che ha detto il senatore Pirastu è esatto. Ho voluto procurarmi la legge 14 febbraio 1964, n. 38, legge con la qua-

le si provvede all'autorizzazione di spese per sette miliardi. Peraltro questa legge, richiamata dallo stesso senatore Pirastu, è di natura più vasta e comprensiva in quanto riguarda diversi settori contemplati dalla legge originaria del 1960, mentre nel provvedimento in discussione ci si riferisce all'applicazione degli articoli 10 e 12 di quella legge per far fronte alle spese destinate alle provvidenze per le zone danneggiate da calamità, in un primo momento fissate in tre miliardi, poi in 27 miliardi e 900 milioni, e adesso aumentate a 33 miliardi e 900 milioni.

Desideravo soltanto fornire alla Commissione questo chiarimento; e non ho altro da aggiungere.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non so se ne sia il caso, ma in sede di coordinamento potremmo, per quel che riguarda la formulazione del disegno di legge, armonizzarla con le nuove norme sul bilancio dello Stato. Per quanto riguarda il richiamo alla precedente legge, si tratta soltanto di chiarire che la spesa prevista dalla legge 21 luglio 1960 aumentata dalla legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente aumentata.

B E R T O L I . Per una questione di fiducia nella gestione del bilancio, ripeto, noi voteremo contro.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quel che riguarda le osservazioni che sono state fatte in relazione alla situazione della Cassa depositi e prestiti, io vorrei sommariamente dire che questo è un discorso di carattere generale sul quale si potrà senz'altro in seguito discutere. Teniamo però presente, ora, qual'è la portata di questo disegno di legge, che viene incontro alle esigenze degli enti locali di zone particolarmente colpite.

D E L U C A , *relatore*. Dovremmo modificare l'articolo 1 sia inserendo il richiamo alla legge 14 febbraio 1964, n. 38, sia in relazione al fatto che dal 1° luglio 1964 ha inizio al nuovo sistema di bilancio.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per questa seconda parte mi pare si fosse d'accordo di affidare a noi la formulazione tecnica della norma.

D E L U C A , *relatore*. Siccome siamo in sede deliberante, non possiamo rimandare la formulazione definitiva.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'abbiamo fatto anche un'altra volta.

D E L U C A , *relatore*. Può darsi che si possa essere in grado di pervenire subito ad una formulazione definitiva.

P R E S I D E N T E . Il messaggio deve essere trasmesso al più presto. All'articolo 1 potremmo aggiungere, dopo le parole: « già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75 », le parole: « e della legge 14 febbraio 1964, n. 38 ».

D E L U C A , *relatore*. Consideriamo la formulazione dell'articolo 1, che potrebbe essere così definita:

« La spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75 e a lire 28 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è ulteriormente elevata a lire 34 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per l'esercizio 1963-64 »: fino a questo punto va bene. Poi, si dovrebbe elevare a 2 miliardi e 130 milioni lo stanziamento per il prossimo esercizio, e stabilire i successivi stanziamenti nella misura prevista dal testo governativo, ma tutto ciò tenendo conto del periodo di gestione semestrale del bilancio dal 1° luglio al 31

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)14^a SEDUTA (15 aprile 1964)

dicembre del corrente anno, e del sistema di bilancio ad anno solare a partire dal 1965.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In seguito alle obiezioni del senatore Pirastu in relazione alla legge 14 febbraio 1964, n. 38, io avevo replicato che, a occhio e croce, mi pareva che non si dovesse fare il richiamo. Confesso che non avevo approfondito la questione che adesso, con le precisazioni del senatore De Luca, rimane, forse, chiarita. Il miliardo cui fa riferimento il senatore Pirastu è stato dato con legge 14 febbraio 1964, n. 38, precisamente per gli stessi scopi, ma con un piano particolare di ammortamento, diverso dal piano di ammortamento che è previsto dalla legge base 21 luglio 1960, n. 739, e con l'attuale aumento; cioè sono capitoli diversi del bilancio. Noi oggi, facendo il richiamo anche alla citata legge 14 febbraio 1964, dovremmo addirittura unificare anche il piano di ammortamento che, ripeto, è diverso. La legge 14 febbraio 1964, n. 38, è una legge che cammina per conto suo. Essa non ha previsto soltanto la spesa di un miliardo per i fini di cui trattasi, ma è una legge di carattere più globale; per cui a noi sembra che il presente provvedimento, così come è congegnato, potrebbe rimanere immutato. Ove si dovesse accettare la tesi del senatore Pirastu, non ci si potrebbe limitare soltanto a far richiamo alla legge n. 38 sommando il miliardo allo stanziamento globale di cui al presente provvedimento, ma bisognerebbe rifare tutta l'intelaiatura del piano finanziario.

BERTOLI. Questo per quanto riguarda la forma, ma la sostanza rimane.

PIRASTU. Il richiamo tecnico di carattere formale l'ho fatto soprattutto per mettere in rilievo una questione di tecnica legislativa: si fa una legge in cui si stabilisce, per questa stessa materia, lo stanziamento di una determinata somma, e, pochi giorni dopo se ne presenta un'altra che stabilisce lo stanziamento di un'altra somma.

MARTINELLI. Una richiesta puramente conoscitiva. L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, dice, alla fine del primo comma: « ..la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta ». La legge che ha ricordato il senatore Pirastu del 14 febbraio 1964, n. 38 prevede un diverso ammortamento. Com'è che si fa riferimento, in entrambi i provvedimenti, allo stesso articolo 10?

DE LUCA, *relatore*. Non c'è diversità nella materia e nei fini dei due provvedimenti; la più logica via da seguire sarebbe quella di elaborare un unico piano di ammortamento comprendente gli stanziamenti previsti nei due provvedimenti stessi, conglobandone i rispettivi piani di ammortamento, che attualmente vanno ognuno per suo conto; si tratta però, di un'operazione semplice, nè agevole. Se credete, tuttavia, possiamo fare anche subito.

FORTUNATI. Io non riesco a capire la difficoltà, perchè diversità di piani di ammortamento vuol dire diversità di distribuzione nel tempo delle fasi dell'operazione: si può dividere per trenta l'importo di quel miliardo stanziato.

DE LUCA, *relatore*. A partire da quando? Non c'è coincidenza all'inizio degli esercizi ai quali le somme si attribuiscono.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un provvedimento (quello in esame) fa riferimento, per l'inizio degli stanziamenti, all'esercizio 1960-61, l'altro fa riferimento all'esercizio 1963-64.

FORTUNATI. La differenza nella decorrenza e nei criteri di attuazione dei due piani mi sembra non abbia rilevanza.

PRESIDENTE. Non è una cosa tanto semplice l'unificazione proposta; bisogna modificare completamente il disegno di legge.

MARTINELLI. Sono provvedimenti che hanno fasi di attuazione diverse.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il vantaggio che deriva dalle due leggi verrà egualmente goduto, anche se in base a piani finanziari non coincidenti, sia per la legge che stanziava il miliardo, sia per questo disegno di legge, inteso ad aumentare ulteriormente lo stanziamento di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 — già elevato a 27 miliardi e 900 milioni con la legge n. 75 del 1962 — di oltre 7 miliardi e 900 milioni; fare adesso una legge sola dei due citati provvedimenti, come del resto sarebbe stato opportuno, porterebbe a inconvenienti naturali, formali e sostanziali nonchè contabili e porterebbe altresì all'inconveniente principale di non poter varare subito il presente disegno di legge e forse d'incontrare ostacoli presso la Camera dei deputati.

FORTUNATI. Per quanto riguarda le operazioni che la Cassa depositi e prestiti dovrà fare a proposito di questi due stanziamenti che voi dite hanno un cammino diverso, esse saranno certamente più complicate, perchè la Cassa dovrà ripartire le sue operazioni su due impostazioni anzichè su una sola.

BERTOLI. Se il richiamo fatto dal senatore Martinelli agli articoli 10 e 12 ha solo il significato che gli stanziamenti di cui si discute servono allo stesso scopo, potremmo lasciare la dizione così com'è; se invece vi è anche la complicazione del diverso modo di ammortamento bisogna provvedere ad eliminarla.

GIGLIOTTI. Vorrei fare un'osservazione di carattere formale. Le due leggi hanno anche questa differenza: una si richiama con le modifiche al bilancio nuovo, cioè all'anno solare; l'altra si richiama al bilancio secondo la vecchia legge. A questo proposito crederei opportuno — e richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo — che tutte le leggi già approvate che si richiamano agli esercizi futuri, vengano aggiornate, e ritengo sia necessario a tal fine un provvedimento legislativo.

MARTINELLI. Ma il Ministro del tesoro ha già la facoltà, conferitagli dalla legge, di provvedere nel senso richiesto dal senatore Gigliotti.

CENINI. Per non complicare le cose, mi sembrerebbe opportuno aggiungere: « e ferme restando le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1964, n. 38 », in modo che sia chiaramente richiamata la legge cui ci si riferisce.

PIRASTU. Questo mi sembra importante, altrimenti il miliardo di cui all'articolo 1 non verrebbe compreso.

FORTUNATI. Accettiamo la proposta del senatore Cenini.

ARTOM. Vorrei soltanto chiedere se non si potesse adottare la formula che è stata già suggerita dal senatore Oliva in una precedente seduta, consistente nel riassumere complessivamente la somma stanziata, disponendone la ripartizione negli esercizi da indicarsi. Questa potrebbe essere la formula da usare per tutti gli esercizi, altrimenti si avrebbe una sfasatura tra il bilancio semestrale che ha inizio dal 1° luglio 1964 e bilanci annuali previsti dalla legge di riforma.

TRABUCCI. Non ho ascoltato il testo che viene proposto: la mia preoccupazione non è tanto di conoscere quello che succederà nell'anno 1990-91, quanto di sapere se è stata fatta la disposizione per il secondo semestre di quest'anno, cioè se abbiamo messo dentro la quota che va nel... bilancino.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho dato disposizioni agli uffici perchè venga fatta la ripartizione esatta degli stanziamenti, della quale consegno il testo al Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-1964 al 1989-90, di lire 1 miliardo e 30 milioni per l'esercizio 1990-91 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1991-92 e 1992-93.

Questo articolo, nel nuovo testo concordato in base all'emendamento proposto dal senatore Cenini ed alla esatta ripartizione delle somme proposta dal Sottosegretario Natali risulta così formulato:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 565 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli eser-

cizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80 milioni per l'esercizio 1990, di lire 615 milioni per l'esercizio 1991, di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1993 ».

Metto ai voti il testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata " a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Palazzo Camerini " nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato " Caserma Martin Vittorio " (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città » (213)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la " Caserma Gattamelata " a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato " Pa-

lazzo Camerini" nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato "Caserma Martin Vittorio" (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione al comune di Padova del locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « caserma Gattamelata » sita in piazza degli Eremitani, a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « palazzo Camerini » sito in via Altinate nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense) posto in via Casarotti.

Le modificazioni edilizie che il comune di Padova intende apportare al suddetto compendio patrimoniale debbono essere preliminarmente approvate dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela storico-artistica del complesso, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

C E N I N I , *relatore.* I termini della permuta sono espressi nella relazione al disegno di legge; perciò credo che il compito del relatore sia semplicemente di riassumere quelle che sono le ragioni del provvedimento e dare, eventualmente, qualche ulteriore chiarimento per quanto riguarda la consistenza e il valore degli immobili che formano oggetto della permuta stessa.

La proposta di permuta è venuta dal Comune di Padova, il quale aspira ad avere in proprietà il complesso patrimoniale chiamato « Caserma Gattamelata », sia per mettere in risalto dei monumenti di carattere storico, artistico e religioso, e cioè la vecchia Chiesa degli Eremitani e la Cappella degli Scrovegni, sia per trasferirvi il Museo civico. La « Caserma Gattamelata » è un

compendio patrimoniale attualmente di proprietà dello Stato ed in uso all'Amministrazione militare. Anticamente era un convento. Prima della guerra l'Amministrazione militare vi aveva insediato il Distretto e il Circolo ufficiali. Ha subito anche dei bombardamenti e in parte fu distrutta; successivamente è stata ripristinata e il corpo centrale, le ali verso strada e gli ambienti interni trasformati in locali di abitazione; si è inoltre anche apprestata una palazzina per l'alloggio degli ufficiali.

Questa è la consistenza patrimoniale. La Amministrazione militare, interpellata in proposito, si è dichiarata favorevole alla cessione al Comune, a condizione però di avere, a sua volta in proprietà e in piena disponibilità, due altri immobili, e precisamente il « Palazzo Camerini » e la « Caserma Martin Vittorio » che è l'ex Collegio Pratense. Questi due ultimi immobili sono attualmente utilizzati dall'Amministrazione militare, il primo come Comando territoriale, e il secondo come Distretto militare. Il « Palazzo Camerini » è di proprietà del Comune di Padova; sulla « Caserma Martin Vittorio » invece lo stesso Comune vanta un diritto di retrocessione gratuita.

L'immobile è stato oggetto di donazione del Comune e dell'Amministrazione provinciale di Padova allo Stato, nel 1929, con precisa destinazione a sede della 53^a Legione della milizia fascista e con la precisa statuizione della retrocessione nel caso che non dovesse più servire a quello scopo.

Ora il Comune, scomparsa la milizia fascista, ha vantato e vanta questo diritto di retrocessione e ritiene di poter essere nuovamente reintegrato nella proprietà dell'immobile. Anche l'Avvocatura dello Stato riconosce che la richiesta è del tutto giustificata. Per quanto riguarda poi l'Amministrazione provinciale, è intervenuto un contratto tra essa e il Comune, in data 25 luglio 1962, per cui l'Amministrazione provinciale rinuncia alla sua parte in favore del Comune. Quindi, anche per riconoscimento dello Stato, il comune di Padova dovrebbe essere reintegrato nella piena proprietà di questo secondo immobile, cioè della « Caserma Martin Vittorio ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

14ª SEDUTA (15 aprile 1964)

Stando così le cose, si è profilata quindi l'ipotesi di una permuta per conciliare le rispettive esigenze del comune di Padova e dell'Amministrazione militare; cioè lo Stato cederebbe al Comune la « Caserma Gattamelata »; il Comune, a sua volta, in contropartita, cederebbe allo Stato il « Palazzo Camerini » e rinuncerebbe al diritto di retrocessione sulla « Caserma Martin Vittorio ». E tra Stato e comune di Padova, in questo senso, si è raggiunto un accordo per la permuta alla pari.

Il Ministero dell'istruzione ritiene di poter mettere dei vincoli perchè l'immobile che passerebbe al comune di Padova è d'interesse storico artistico; ma anche per questo tra il comune di Padova e il Ministero si è raggiunto un accordo, che poi si è trasfuso nel testo del disegno di legge.

Le stime dell'Ufficio tecnico erariale di Padova danno questi valori: per la « Caserma Gattamelata » lire 182 milioni; per il « Palazzo Camerini » 170 milioni; per la « Caserma Martin Vittorio » 72 milioni, e cioè per questi due immobili complessivamente lire 242 milioni. Quindi, secondo queste stime, la permuta sarebbe più vantaggiosa per lo Stato, ma evidentemente il Comune è ugualmente d'avviso di fare la permuta alla pari perchè v'è un valore, diciamo così, d'affezione, per il Comune, di questo complesso di cui vorrebbe la proprietà. La « Caserma Gattamelata » è sottoposta, come dicevo prima, alla tutela del Ministero della pubblica istruzione (legge 1º giugno 1939, n. 1089) a salvaguardia del suo carattere storico-artistico e anche per la vicinanza alla Chiesa degli Eremitani e all'Anfiteatro romano. Il Ministero della pubblica istruzione aveva proposto anche un vincolo cautelativo da inserire nello stesso atto di permuta e, co-

me ho già detto, si è trovata la formula da inserire nel disegno di legge, formula sulla quale è d'accordo anche il Comune di Padova.

Questo è quanto prevede il disegno di legge, che viene incontro alle esigenze del Comune di Padova ed anche a quelle dell'Amministrazione militare, che attualmente usa degli immobili da cedere allo Stato.

Trattandosi di permuta tra enti pubblici, quali sono lo Stato e il Comune, devo ritenere che il disegno di legge possa essere approvato così come è stato presentato.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo una così completa e precisa relazione da parte del senatore Cenini, dichiaro che non ho niente da osservare al riguardo.

G I G L I O T T I . Indubbiamente dalla relazione risulta che c'è un vantaggio da parte dello Stato di 60 milioni di lire. Come si risolve la questione, ai fini fiscali, per questa differenza di valori?

M A R T I N E L L I . Applicando la legge sul Registro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari